



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione Contrattazione 1

UO Stato, Enti ed Agenzie

Al Ministero della Difesa

Direzione Generale per il Personale Civile

persociv@postacert.difesa.it

Risposta a nota n. M_D A0582CC REG2024 0022980 06-03-2024

Prot. ARAN E. n. 2288 del 06/03/2024

Oggetto: Nuova struttura retributiva del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022.
Riconoscimento differenziale stipendiale art. 18, co. 5, per idonei di concorso.

Con la nota sopra richiamata, codesto Ministero ha richiesto delucidazioni in merito alla corretta modalità di determinazione dei destinatari del differenziale stipendiale istituito dal CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022.

Nello specifico si chiede se l'articolo 18, comma 5, il quale parla soltanto di "personale vincitore" possa essere applicato anche al personale idoneo reclutato a seguito di scorrimento di graduatorie vigenti relative a concorsi pubblici banditi prima del 1° novembre 2022, e ciò al fine di estendere a quest'ultimo personale il differenziale stipendiale iniziale di cui all'art. 52, comma 4.

Ciò posto, l'art. 18, comma 5 del citato CCNL permette com'è noto alle amministrazioni di portare a termine e concludere sulla base del precedente ordinamento professionale "*le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l'amministrazione, già bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento (...). Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione...*".

Come si evince dalla lettura dell'articolo summenzionato, la fattispecie dello scorrimento di graduatoria non è stata esplicitamente prevista dal contratto collettivo; le parti contrattuali, invero, hanno preso in considerazione, nel citato comma 5, soltanto la specifica ipotesi di procedura concorsuale bandita dall'amministrazione. E tuttavia, si deve sottolineare che la *ratio* logico-giuridica sottesa a tale comma 5 non può che essere quella di salvaguardare tutte quelle determinazioni relative al reclutamento di nuovo personale poste in essere dall'amministrazione prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale.

Pertanto, alla luce di quanto precede, se il prescritto *iter* amministrativo di autorizzazione allo scorrimento di graduatorie vigenti, inclusa la determinazione dell'amministrazione in tal senso, sono stati avviati e conclusi prima del 1° novembre 2022, si ritiene che la fattispecie dello scorrimento possa essere assimilata a quella di bandire un nuovo concorso pubblico. Di conseguenza, al personale così reclutato sarà applicabile quanto disposto dal citato comma 5 dell'art. 18 e, dunque, sarà possibile estendere anche nei suoi confronti la disciplina relativa all'attribuzione del differenziale stipendiale di cui all'art. 52 citato.

Diversamente, nel caso in cui tali attività prodromiche di autorizzazione allo scorrimento di graduatoria fossero state poste in essere dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale non si potrà applicare il disposto di cui all'art. 18, comma 5, né attribuire il conseguente differenziale stipendiale, atteso che tale procedura sarebbe assimilabile ad una procedura concorsuale bandita successivamente al 1° novembre 2022.

Distinti saluti,

Il Direttore
Maria Vittoria Marongiu
(f.to digitalmente)